

ma siccome l'articolo primo dice che l'istituzione dei consorzi cooperativi non deve essere una funzione la quale deve avere origini di carattere generale, ma può anche riferirsi ad imprese determinate, vuol dire che quando sorgesse la possibilità di concorrere alla esecuzione di una di queste imprese, prima ancora che il nuovo consorzio di cooperative abbia il mezzo di avere la negativa del Governo e di ricorrere alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, perderà la facoltà che la legge accorda.

Spero quindi che trattandosi di una domanda che rimane nei limiti della funzione della presente legge e mira soprattutto a regolarne la più esatta funzione, tanto il ministro che il relatore, questi specialmente così amante della buona funzione delle cooperative, vogliano trovare la maniera di allontanare questo dubbio che, come è sorto nella mia mente, sarà sorto nella mente loro.

*Voci dal banco della Commissione.* No! no!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *relatore*. Si tratta, onorevoli colleghi, di una figura giuridica molto delicata, si tratta di formare un consorzio, che sorge da istituti già approvati, già registrati per legge.

Da una parte l'ente è uno di quelli che hanno bisogno di essere costituiti per opera dello Stato, perchè non può nascere da sé, e dall'altra questo ente si sottopone agli obblighi del codice di commercio per tutte le responsabilità, alle quali può andare incontro.

Dunque per nascere non c'è altro mezzo che questa autorizzazione per decreto reale.

*Voci.* È naturale.

LUZZATTI, *relatore*. Non può costituirsi da sé per l'indole dell'istituto di cui si tratta.

Siamo qui in una figura giuridica mista... Ora io assicuro l'onorevole De Felice che non vi è altro modo per farlo nascere fuori di questo che l'articolo determina.

Ma appunto per la possibilità umana ed italiana che filtrino di quelle influenze, le quali dispiacciono all'onorevole De Felice, nell'atto della costituzione del consorzio, ove il Governo la rifiutasse, è data la facoltà a coloro che vogliono fondarlo, di chiedere la legittimazione del loro atto, contro il Governo che la avesse rifiutata, alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Quindi tutte le guarentigie anche di carattere politico sono date. E poi non tema, onorevole De Felice-Giuffrida, finchè uomini

ardenti come lei per la causa popolare sono in questa Camera è più facile che denunzino vizi del Governo che non esistono, piuttosto che tacciano le colpe reali del Governo. (*Si ride*).

Quindi, se vi saranno di queste società le quali si vedessero rifiutata la costituzione in consorzio, non mancherà l'appello in questa Camera all'osservanza della legge; e io in questo caso sarò d'accordo con lei, onorevole De Felice, perchè amo la cooperazione pura, quale si sia l'idea politica o religiosa che la ispira.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso che confermare le dichiarazioni fatte dall'illustre relatore. Non sarebbe possibile in alcun modo rinunciare all'approvazione degli statuti, come non sarebbe possibile in alcun modo di rinunciare alla vigilanza. Si tratta, come il relatore ha avvertito, di enti ai quali è conferita la personalità morale e che vengono ad essere costituiti come enti di diritto pubblico. Quindi da questo lato è perfettamente giustificata l'ingerenza assai modesta, attribuita al Governo.

Del resto, questo principio era stato approvato non solo dalla Commissione che ha fatto gli studi preparatori del disegno di legge, presieduta dall'onorevole Luzzatti, ma anche dalla Commissione che nella passata legislatura, sotto la presidenza dell'onorevole Romanin-Jacour, aveva pur unanimemente approvato il presente disegno di legge.

Faccio poi notare all'onorevole De Felice come per i consorzi di cooperative in sostanza noi non facciamo che riprodurre per questa parte la legislazione vigente per le cooperative: perchè anche le singole cooperative debbono avere i loro statuti approvati dalla prefettura, ed in caso che la prefettura si pronunzi contrariamente, le cooperative possono ricorrere al Ministero di agricoltura, che decide. Per i consorzi invece abbiamo attribuito al Ministero di agricoltura l'approvazione degli statuti e, come ha notato il relatore, abbiamo dato una garanzia molto più preziosa, ammettendo il ricorso in merito alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, anzichè il semplice ricorso gerarchico al Ministero dell'agricoltura.

Credo che da queste dichiarazioni le inquietudini dell'onorevole De Felice abbiano ad esser eliminate.